

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.5**  
**Progetti/Operazioni pilota**  
**(art. 41 Reg. (CE) 1198/2006)**

**1. Finalità della misura**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.41 del Reg. (CE) 1198/2006, di seguito Regolamento di base, la misura è volta all'incentivazione di progetti pilota finalizzati all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nel settore della pesca, realizzati da operatori economici in cooperazione con organismi tecnici o scientifici.

**2. Area territoriale di attuazione**

Intero territorio nazionale, regionale e interregionale, compreso il prospiciente ambito marino.

**3. Interventi ammissibili**

Sono ammissibili a contributo gli interventi che possano qualificarsi come progetti "pilota", ovvero progetti realmente innovativi, di durata e costi limitati, in linea con la loro natura sperimentale. Il semplice miglioramento tecnico, di lieve entità, apportato a tecnologie già esistenti e ben conosciute non rende l'intervento assimilabile alla categoria dei progetti innovativi. A tal fine, l'intervento deve realizzarsi in un arco temporale sufficiente a consentire il raggiungimento di risultati significativi, destinati a dimostrare in condizioni simili a quelle reali del settore, l'interesse economico o l'affidabilità tecnica di una tecnologia innovativa, ed avere un costo ammissibile non superiore ad €60.000,00=.

In particolare, gli interventi devono:

- non avere immediata natura commerciale; pertanto, il profitto eventualmente generato nella fase di realizzazione del progetto pilota deve essere detratto dal finanziamento pubblico concesso;
- nel caso di interventi di cui all'art.41, par.2, lett.b) del Regolamento di base, gli stessi devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca (misurata in GT) registrata nell'area di intervento;
- le disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento di base, non possono essere utilizzate per evitare limitazioni o restrizioni fissate in altri articoli del FEP.

Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati a:

1. sperimentare l'affidabilità tecnica o economica di una tecnologia innovativa, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche ed economiche della tecnologia sperimentata;
2. sperimentare piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca;
3. elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare e l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;
4. sperimentare metodi alternativi di tecniche di gestione di pesca;
5. sperimentare migliori tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell'apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le

emissioni e a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici. Tali interventi, di carattere transitorio, sono adottabili sino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 744/2008.

All'intervento ammesso a finanziamento deve essere associato un adeguato monitoraggio scientifico degli effetti prodotti dal progetto pilota, effettuato da un istituto o ente di ricerca riconosciuto a livello nazionale.

I risultati del progetto pilota finanziato formano oggetto di relazione tecnica, per la quale l'Amministrazione concedente garantisce una idonea valutazione qualitativa e successivamente la rende disponibile al pubblico tramite pubblicazione sui siti istituzionali.

Sono, in ogni caso, esclusi gli interventi inerenti la pesca sperimentale, intesa come pesca esplorativa, a meno che i medesimi riguardino l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi, con lo scopo di determinare una diminuzione degli impatti sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

#### **4. Modalità e termini di presentazione delle domande**

La domanda di ammissione al contributo, da redigere in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello reso disponibile dalla competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca - e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di **30 giorni** dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A.R. è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

Qualora la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo cada di sabato o in giorno festivo, questa si intende posposta al primo giorno lavorativo successivo.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia autentica, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

#### **5. Soggetti ammissibili a finanziamento**

I soggetti ammessi al finanziamento sono le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg.(CE) n.104/2000 e s.m.i., Consorzi di imprese di pesca, Cooperative di pescatori, Organismi pubblici, Organizzazioni professionali riconosciute.

I predetti soggetti devono individuare un istituto/ente di ricerca riconosciuto a livello nazionale, che cooperi alla realizzazione progettuale, ed al quale deve essere affidata l'attività di monitoraggio scientifico del progetto stesso e che provveda alla relazione tecnica finale.

## **6. Requisiti per l'ammissibilità**

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

## **7. Documentazione richiesta per accedere alla misura**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie, dovranno presentare unitamente alla domanda, la seguente documentazione in corso di validità:

- a) Scheda posizione fiscale e scheda dati anagrafici (modelli forniti dalla competente U.P. Caccia e Pesca);
- b) relazione tecnica a firma congiunta del richiedente e dell'istituto di ricerca individuato per la collaborazione ai fini progettuali, che evidenzia:
  1. la natura del progetto. Nel caso il progetto generi un profitto, lo stesso deve essere esplicitamente quantificato, per consentirne la detrazione dal finanziamento concedibile;
  2. la valutazione ex ante;
  3. gli obiettivi attesi;
  4. il coinvolgimento di almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca, misurata in GT, dell'area di riferimento per interventi di cui all'art.41, par.2, lett.b) del Regolamento di base;
- c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa;
- d) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa: atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;
- e) programma dell'intervento, completo di elaborati grafici, prospetto riepilogativo dei costi, preventivi nonché attestazione del carattere "innovativo" del progetto di intervento, nel caso di cui all'art. 3, comma 1;
- f) certificazione DURC o copia della richiesta di certificato DURC;
- g) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto<sup>1</sup>;
- h) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale;
- i) assenso alla pubblicazione dei propri dati, in conformità all'art. 30 Reg. (CE) n. 498/2007;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime di IVA non recuperabile;

---

<sup>1</sup> La produzione del curriculum vitae serve ad accertare l'esperienza acquisita nel settore della pesca ed acquacoltura dal soggetto incaricato del monitoraggio, ai fini della valutazione della qualità dello stesso.

- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il richiedente menziona tutte le autorizzazioni di carattere nazionale, regionale e speciali, indispensabili per la realizzazione del progetto;

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241190, integrazioni alla documentazione presentata.

## **8. Spese ammissibili**

Sono ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo 3, che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale<sup>2</sup>, sostenute a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA<sup>3</sup>, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti e non recuperabili dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

- attrezzatura oggetto di sperimentazione;
- materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico;
- impianti di piccole dimensioni da utilizzarsi a fini dimostrativi;
- produzione di materiale di comunicazione e informazione;
- costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari nel limite massimo del 10%;
- spese relative alla cooperazione con l'istituto scientifico (relazione ex ante, monitoraggio, relazione tecnica finale);
- spese tecniche e di progettazione nel limite massimo del 10 %;
- spese connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto imbarcazioni o attrezzature, ecc.).

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa.

Con riferimento alla tipologia di intervento, l'articolo 41, comma 2, lett. b) del Regolamento di base prevede che scopo della sperimentazione dei piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca sia quello di verificarne le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché di ripopolamento. E', pertanto, evidente che possono essere ammessi a contributo solo i costi direttamente connessi alla verifica delle conseguenze della messa in atto del piano. Sono esclusi dall'ammissibilità i costi connessi all'attivazione e alla realizzazione pratica del piano ovvero la gestione ed il controllo effettivi, quali aiuti per arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, compensazioni per interruzioni delle attività di pesca, ecc., che sono finanziati tramite le misure relative ai pertinenti Assi prioritari.

### **Non sono ammissibili:**

- le spese riferibili a contributi in natura;

---

<sup>2</sup> Vedi in particolare il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013", l'art.55 del Reg. (CE) n. 1198/2006, e l'art.26 del Reg. (CE) n. 498/2007.

<sup>3</sup> Nel caso il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile deve essere prodotta idonea certificazione che espliciti la base giuridica di riferimento, secondo quanto previsto dal documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013".

- costi di funzionamento;
- canoni delle concessioni demaniali;
- l'acquisto (con esclusione del noleggio) dell'attrezzatura che accresca la capacità di pesca (del tipo sonar, telecamere subacquee ecc....);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- le spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006;
- gli interessi passivi;
- le spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;
- le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- l'IVA se non definitivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente all'1 gennaio 2007

## **9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008, 2009 e 2010 del piano finanziario del FEP per un importo complessivo pari ad Euro **263.668,06=**.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata ad Euro **60.000,00=**, non saranno accoglibili progetti la cui spesa ammissibile è inferiore a Euro **20.000,00=**.

Il contributo è calcolato in percentuale del costo progettuale valutato ammissibile:

- 100% nel caso di interventi di interesse collettivo;
- 60% nel caso di interventi diversi.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

## **10. Valutazione istruttoria**

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le domande che presentano irregolarità non sanabili vengono archiviate.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le domande valutate positivamente sono inserite in graduatoria e ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono approvate con apposita Deliberazione della Giunta Regionale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine di graduatoria.

In fase di verifica finale, l'Unità di Progetto Caccia e Pesca controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

## **11. Criteri di selezione**

Punteggi attribuiti

Descrizione	Punti
-------------	-------

Interventi volti a consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico;	20
Interventi volti a elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;	15
Interventi volti a sperimentare tipologie alternative di tecniche di gestione della pesca;	10
Iniziative di sperimentazione di tecnologie finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell'apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le emissioni;	7
Interventi volti a sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa di trattamento e/o lavorazione dei prodotti ittici, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;	5

A parità di punteggio, saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna impresa di pesca coinvolta nel progetto.

## **12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo il beneficiario deve comunicare all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

Entro i trenta giorni successivi alla suddetta scadenza dovrà essere fatta pervenire all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la rendicontazione su modulistica allo scopo predisposta dalla medesima Struttura regionale. Tale termine è considerato perentorio, pena decadenza dal contributo.

## **13. Varianti**

E' possibile autorizzare una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all' Unità di Progetto Caccia e Pesca che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

La maggiore spesa autorizzata non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione proporzionale del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 70% di realizzazione.

L'esecuzione di varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca comporta il mancato riconoscimento delle stesse e la riduzione proporzionale del contributo concesso, fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

E' sempre consentita la realizzazione, in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

#### **14. Proroghe**

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma comunitario di riferimento.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata motivate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate. Si applicano gli indirizzi di cui alla Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea (88/C 259/07).

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A.R. inderogabilmente entro giorni quindici a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

#### **15. Vincoli di alienabilità e di destinazione**

Salvo preventiva autorizzazione dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'accertamento amministrativo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle



attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

## **16. Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati; saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto
- b) modelli riepilogativi debitamente compilati;
- c) fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
- d) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
- e) documentazione inerente le autorizzazioni, certificazioni di conformità, etc.

La richiesta del saldo del contributo (saldo finale o pagamento in unica soluzione) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli riepilogativi debitamente compilati;
4. fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri, certificazioni di conformità, etc.;

## **17. Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Unità di Progetto Caccia e Pesca, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

## **18. Controlli**

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I° livello elaborato in seno alla Cabina di Regia presso il competente Ministero.

## **19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa attivazione d'ufficio di specifico procedimento ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate (revoca parziale o totale: vedasi precedente punto 13);
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito (70% delle spese ammesse a finanziamento);
- per mancato mantenimento di punteggio idoneo a rientrare tra le domande ammesse a contributo;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto originariamente approvato che non configurino fattispecie di variante;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti alla realizzazione del progetto, mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.).

In tali casi si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la compensazione con somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **20. Riferimenti normativi**

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce una azione specifica e temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.